



# Ordinanza sul rilevamento e sul rendiconto di dati concernenti le tonnellate-chilometro percorse nelle rotte aeree

Modifica del 17.4.2019

---

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale.

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza del 2 giugno 2017<sup>1</sup> sul rilevamento e sul rendiconto di dati concernenti le tonnellate-chilometro percorse nelle rotte aeree è modificata come segue:

*Titolo*

Ordinanza

sul rilevamento di dati concernenti le tonnellate-chilometro  
e sull'elaborazione di piani di monitoraggio per le rotte aeree

*Sostituzione di espressioni*

<sup>1</sup> Negli articoli 5 e 6 nonché nell'allegato 2 titolo, numero 1 rubrica, numeri 1.1 e 2.4 «piano di monitoraggio» è sostituito con «piano di monitoraggio delle tkm».

<sup>2</sup> Negli articoli 8 capoverso 1 e 9 nonché nell'allegato 2 titolo, numero 2 rubrica e frase introduttiva, numero 2.2 nonché nell'allegato 3 numero 3 frase introduttiva, numeri 3.4 e 4.3 «rapporto di monitoraggio» è sostituito con «rapporto di monitoraggio delle tkm».

*Titolo prima dell'art. 1*

## **Sezione 1: Disposizioni generali**

<sup>1</sup> RS 641.714.11

*Art. 1 rubrica, cpv. 1, 3 e 4*

Oggetto e unità di rilevamento

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina:

- a. il rilevamento e il rendiconto di dati concernenti le distanze percorse e i carichi utili trasportati da aeromobili nel 2018;
- b. l'elaborazione di un piano di monitoraggio per il rilevamento delle emissioni annuali di CO<sub>2</sub> prodotte dagli aeromobili a partire dal 2020.

<sup>3</sup> I dati di cui al capoverso 1 lettera a sono espressi in tonnellate-chilometro (tkm). Queste sono calcolate secondo l'allegato 1 numero 1.

<sup>4</sup> I dati di cui al capoverso 1 lettera b sono espressi in tonnellate di CO<sub>2</sub>. Queste sono calcolate secondo l'allegato 1 numero 4.

*Art. 3 cpv. 1 frase introduttiva, cpv. 1 lett. c e d*

<sup>1</sup> Devono essere rilevati i dati concernenti le tonnellate-chilometro e le emissioni di CO<sub>2</sub> per i voli seguenti:

- c. e d *abrogate*

*Titolo prima dell'art. 4*

**Sezione 2:**

**Rilevamento e rendiconto di dati concernenti le tonnellate-chilometro  
percorse nelle rotte aeree**

*Art. 4* Piano di monitoraggio delle tonnellate-chilometro

<sup>1</sup> L'operatore di aeromobile elabora un piano per il rilevamento dei dati concernenti le tonnellate-chilometro percorse nelle rotte aeree e il rendiconto degli stessi (piano di monitoraggio delle tkm). A tale scopo utilizza il modello messo a disposizione dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).

<sup>2</sup> Il piano di monitoraggio delle tkm riporta i dati di cui all'allegato 2 numero 1.2.

*Art. 7* Rapporto di monitoraggio delle tonnellate-chilometro

<sup>1</sup> L'operatore di aeromobile rileva secondo il piano di monitoraggio delle tkm le tonnellate-chilometro percorse nelle rotte aeree nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 e le riporta in un rapporto di monitoraggio (rapporto di monitoraggio delle tkm). A tale scopo utilizza il modello<sup>2</sup> messo a disposizione dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).

<sup>2</sup> Pubblicato sul sito Internet dell'UFAM [www.ufam.admin.ch](http://www.ufam.admin.ch) > Temi > Clima > Informazioni per gli specialisti > Politica climatica > Scambio di quote di emissioni.

<sup>2</sup> Il rapporto di monitoraggio delle tkm riporta i dati di cui all'allegato 2 numero 2.

*Titolo prima dell'art. 9*

### **Sezione 3: Piano di monitoraggio per il rilevamento delle emissioni di CO<sub>2</sub>**

*Art. 9a* Piano di monitoraggio delle emissioni di CO<sub>2</sub>

<sup>1</sup> L'operatore di aeromobile elabora un piano per il rilevamento delle emissioni di CO<sub>2</sub> e il rendiconto delle stesse (piano di monitoraggio CO<sub>2</sub>). A tale scopo utilizza il modello messo a disposizione dall'UFAM<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Gli operatori di aeromobili che dispongono di un piano di monitoraggio CO<sub>2</sub> che è stato approvato in un Paese AELS nel quadro del SSQE dell'UE non devono elaborare un piano secondo il capoverso 1 purché confermino all'UFAM:

- a. che il piano di monitoraggio CO<sub>2</sub> approvato sia applicato anche ai voli che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza; e
- b. che questi voli possano essere indicati separatamente.

<sup>3</sup> Il piano di monitoraggio CO<sub>2</sub> riporta i dati di cui all'allegato 4.

*Art. 9b* Esame del piano di monitoraggio CO<sub>2</sub>

<sup>1</sup> L'operatore di aeromobile sottopone il piano di monitoraggio CO<sub>2</sub> all'esame dell'UFAM entro il 30 settembre 2019.

<sup>2</sup> L'UFAM può esigere, entro un termine adeguato, la correzione di un piano di monitoraggio CO<sub>2</sub> che considera lacunoso.

*Titolo prima dell'art. 10*

### **Sezione 4: Archiviazione e trattamento dei dati**

*Art. 10 rubrica*

*Abrogata*

*Titolo prima dell'art. 11*

### **Sezione 5: Disposizioni penali**

*Art. 11 rubrica*

*Abrogata*

<sup>3</sup> Pubblicato sul sito Internet dell'UFAM: [www.ufam.admin.ch](http://www.ufam.admin.ch) > Temi > Clima > Informazioni per gli specialisti > Politica climatica > Scambio di quote di emissioni.

*Titolo prima dell'art. 12*

## **Sezione 6: Disposizioni finali**

*Art. 14 cpv. 2*

<sup>2</sup> La sua durata di validità è prorogata fino al 31 dicembre 2020.

II

<sup>1</sup> Gli allegati 1 e 3 sono modificati secondo la versione qui annessa.

<sup>2</sup> Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 4 secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2019.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

*Allegato 1*  
(art. 1 cpv. 3)

## Regole di calcolo

N. 4

### 4 Calcolo delle emissioni di CO<sub>2</sub>

- 4.1 Le emissioni di CO<sub>2</sub> in tonnellate sono calcolate secondo la seguente formula:

Emissioni di CO<sub>2</sub> [t CO<sub>2</sub>] = carburante consumato [t carburante] × fattore d'emissione [t CO<sub>2</sub>/t carburante].

- 4.2 Ai diversi carburanti si applicano i seguenti fattori d'emissione [t CO<sub>2</sub> / t carburante]:

Cherosene (Jet A-1 o Jet A): 3,15

Jet B: 3,10

Benzina per aeromobili (AvGas): 3,10

- 4.3 Il fattore di emissione dei carburanti da biomassa è pari a zero se la biomassa utilizzata soddisfa i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16, modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2015/1513, GU L 239 del 15.9.2015, pag. 1.

*Allegato 3*  
(art. 8 cpv. 2 e 3)

**Verifica dei dati relativi alle tonnellate-chilometro e requisiti  
posti all'organismo di controllo**

*N. 1 Titolo (concerne soltanto il testo tedesco)*

*Allegato 4*  
(art. 9a cpv. 2)

## **Rilevamento delle emissioni di CO<sub>2</sub>: piano di monitoraggio CO<sub>2</sub>**

- 1 Il piano di monitoraggio CO<sub>2</sub> deve garantire che tutti i voli per i quali occorre rilevare i dati sulle emissioni di CO<sub>2</sub> siano registrati in modo completo e che le emissioni di CO<sub>2</sub> per i singoli voli siano definite con precisione.
- 2 Deve riportare le indicazioni seguenti:
  - 2.1 le indicazioni necessarie a identificare l'operatore di aeromobile;
  - 2.2 le indicazioni necessarie a identificare gli aeromobili impiegati nonché il genere di carburante assegnato a ogni tipo di aeromobile;
  - 2.3 una descrizione del metodo per garantire la registrazione completa di tutti gli aeromobili per i quali occorre rilevare i dati;
  - 2.4 una descrizione del metodo per garantire la registrazione di tutti i voli per i quali occorre rilevare i dati;
  - 2.5 una descrizione del metodo per determinare le emissioni di CO<sub>2</sub> dei singoli voli.
- 3 Il piano di monitoraggio CO<sub>2</sub> degli operatori di aeromobile che causano emissioni di CO<sub>2</sub> superiori a 25 000 tonnellate all'anno deve inoltre riportare le indicazioni seguenti:
  - 3.1 un procedimento per il rilevamento del consumo di carburante di ogni aeromobile;
  - 3.2 un metodo per colmare le lacune dei dati.